



Comune di MOLINELLA

Provincia di BOLOGNA

**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE SOCIALE**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 30/12/20205

I N D I C E

ART. 1 – OGGETTO

ART. 2 – PRINCIPI E FINALITÀ

ART. 3 - DESTINATARI DEGLI ALLOGGI E REQUISITI DI ACCESSO

ART. 4 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

ART. 5 – CONTENUTI DEL BANDO DI CONCORSO

ART. 6 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE

ART. 7 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E REDAZIONE DELLA GRADUATORIA

ART. 8 - CRITERI PER LA REDAZIONE DELLA GRADUATORIA

ART. 9 – CANONI DI CONCESSIONE DEGLI ALLOGGI

ART.10 – AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA

ART. 11 – DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI GESTIONE INTEGRATA TRA ALLOGGI ERP ED ERS.

ART. 12 – CONTROLLI

ART. 13 – ASSEGNAZIONE E CONSEGNA DEGLI ALLOGGI

ART. 14 – DURATA DELL’ASSEGNAZIONE

ART. 15 – RISOLUZIONE CONCESSIONE

ART. 16 – REQUISITI DI PERMANENZA

ART. 17 – SANZIONE PER MANCATO RILASCIO DELL’ALLOGGIO

ART. 18 – ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI ERS PER EMERGENZA ABITATIVA

ART. 19 – DISPOSIZIONE TRANSITORIA E FINALE

ART. 20- ENTRATA IN VIGORE

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente Regolamento definisce i principi generali, i requisiti, le condizioni, i criteri e le modalità di assegnazione degli alloggi di proprietà e/o nella disponibilità del Comune di Molinella.
2. Tale regolamento è finalizzato alla redazione del Bando di assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Sociale, ad esclusione di quelli definiti nell'Art. 20, comma 2 della Legge Regionale n° 24 del 08/08/2001 e s.m.i. (ERP).
3. Gli alloggi che costituiscono il patrimonio di ERS sono quelli di proprietà e/o nella disponibilità del Comune di Molinella, che possono essere affidati ad Acer o ad altro soggetto, in concessione d'uso e gestione con successivi e specifici atti.

ART. 2 – PRINCIPI E FINALITA’

1. L'Amministrazione Comunale intende dare attuazione ad una politica di sostegno, rivolta in particolare alle **persone anziane, alle persone fragili, alle giovani coppie, ed a coloro che si trovano in stato di fine locazione e/o sfratto**, le cui condizioni economiche siano tali da non consentire l'accesso alla graduatoria ERP per situazioni reddituali oltre i limiti e neppure l'accesso alle locazioni a canone libero di mercato, per ragioni economiche o per assenza di un'offerta adeguata.
2. Il presente Regolamento, inoltre, detta i principi volti a favorire e promuovere forme di convivenza, con l'obiettivo di garantire l'integrazione socio-culturale tra i nuclei familiari residenti nel medesimo immobile.
3. Nell'ambito delle sopra menzionate finalità, il successivo Art. 11 disciplina le modalità di gestione integrata tra alloggi ERP ed ERS, prevedendo la possibilità di sostituzione temporanea ed interscambio, con equivalente patrimonio abitativo, tra le due tipologie di alloggi.

ART. 3 – DESTINATARI DEGLI ALLOGGI E REQUISITI DI ACCESSO

1. Gli alloggi di Edilizia Residenziale Sociale sono destinatati ai nuclei richiedenti in possesso dei seguenti requisiti di accesso, che devono sussistere sia alla data di presentazione della domanda, che alla data di assegnazione dell'alloggio:

A) Cittadinanza (requisito riferito al solo richiedente)

Può avanzare richiesta:

- il cittadino italiano;
- il cittadino di Stato aderente all'Unione Europea;
- il familiare, di un cittadino dell'Unione Europea, non avente la cittadinanza di uno Stato membro regolarmente soggiornante, di cui all'art.19, del D. Lgs. 6 febbraio del 2007, n. 30;
- il titolare di protezione internazionale, di cui all'art. 2, del D.lgs. 19 novembre del 2007, n.251 e successive modifiche (status di rifugiato e status di protezione sussidiaria);
- il cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- il cittadino straniero regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;

B) Residenza – luogo di attività lavorativa. (requisito richiesto al solo richiedente)

- avere residenza anagrafica nell'ambito territoriale comunale;
- svolgere attività lavorativa nel Comune di Molinella

C). Stato di famiglia.

- Nucleo familiare composto da una o piu' persone.

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da coniugi e dai figli, riconosciuti ed adottivi, degli affiliati, gli ascendenti, i discendenti i collaterali fino al terzo grado, le unioni civili, i conviventi more uxorio, purché la stabile convivenza con il richiedente abbia avuto inizio almeno due anni prima dalla data di pubblicazione del bando e sia dimostrata nelle forme di legge.

D) Altre condizioni ostative e limiti alla titolarità di diritti reali

- non essere stato sfrattato per morosità negli ultimi 2 anni;
- non avere occupato abusivamente alloggi o immobili non residenziali, pubblici o privati, negli ultimi 2 anni;
- non aver ricevuto in precedenza un contributo pubblico per l'acquisto di un alloggio;
- i componenti il nucleo avente diritto non devono essere titolari, complessivamente, di una quota superiore al 50% del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio ovunque ubicato e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 LUGLIO 1975

Non preclude l'assegnazione:

- la titolarità dei diritti sopraindicati, anche al 100%, nel caso in cui l'alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio;
- il proprietario di età superiore ai 70 anni, per ragioni di salute "gravi" non sia in grado di mantenere idoneo al fine abitativo l'immobile (presenze di barriere architettoniche rilevanti, ecc.), oppure si ritrova in condizioni di isolamento totale;
- il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'Esecuzione, ai sensi dell'art. 560, comma 3, c.p.c.;
- il diritto di proprietà sull'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia.
- In caso di cessazione della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l'accesso all'alloggio ERS qualora l'alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell'ex convivente e ciò risulta almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti.

E) Requisiti di reddito (requisito riferito a tutti i componenti il nucleo richiedente)

— Attestazione isee ordinario relativa al nucleo familiare compresa tra € 10.000,00= ed € 35.000,00=.

ART. 4 – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

1. All'assegnazione degli alloggi si provvede mediante partecipazione a Bando di concorso pubblico indetto dal Comune con graduatoria aperta, così come meglio precisato al successivo Art. 7, per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Sociale.
2. Il Bando di concorso verrà pubblicato, per almeno 30 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio on-line del Comune di Molinella e sul sito internet del soggetto cui risulti affidata la concessione in uso e gestione degli alloggi ERS
3. La Graduatoria per l'assegnazione è redatta con le modalità di cui al successivo Art. 7.

ART. 5 – CONTENUTI DEL BANDO DI CONCORSO

1. Il Bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi ERS disponibili deve esplicitare le seguenti informazioni:
 - a) i requisiti e le condizioni che danno origine ai punteggi, ai sensi di quanto stabilito dal presente Regolamento;
 - b) determinazione del canone di locazione, come dettagliato al successivo Art. 9;
 - c) il termine entro il quale presentare la domanda;
 - d) le modalità di presentazione della domanda;
 - e) le condizioni ed i requisiti previsti per chiedere l'assegnazione degli alloggi, ai sensi del presente Regolamento, che devono sussistere alla data di presentazione della domanda, alla data di assegnazione e fino alla data di scadenza della concessione;
 - f) la durata di validità delle graduatorie e gli eventuali metodi per l'aggiornamento delle stesse.

ART. 6 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ASSEGNAZIONE

1. La domanda di assegnazione dell'alloggio, redatta su apposito modulo fornito dal Comune, deve indicare:
 - a) la cittadinanza e la residenza del richiedente e del proprio nucleo familiare;
 - b) la composizione del nucleo familiare richiedente (dati anagrafici, lavorativi e reddituali di ciascun componente);
 - c) attestazione isee in corso di validità del nucleo familiare del richiedente.
 - d) il luogo ed il recapito in cui dovranno essere inviate al richiedente tutte le comunicazioni relative al Bando di concorso;
 - e) Codice Fiscale di tutti i componenti del nucleo richiedente;
 - f) eventuale invalidità, riconosciuta dal competente servizio sanitario nella percentuale minima del 74%;
 - g) Dichiarazione del richiedente relativa alla sussistenza, alla data di presentazione della domanda, di requisiti e condizioni previsti dal presente Regolamento. E' facoltà del richiedente allegare alla domanda eventuali certificazioni e/o documentazione necessaria a comprovare il possesso delle condizioni e dei requisiti dichiarati.

Documenti da allegare alla domanda di assegnazione alloggio ERS:

- a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la non titolarità del diritto di proprietà, usufrutto o di abitazione, anche pro-quota, su alloggi ovunque ubicati nel territorio nazionale;
- b) copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente e dei componenti il nucleo familiare;
- c) per i richiedenti stranieri, copia di permesso di soggiorno in corso di validità.

ART. 7 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E REDAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, i preposti uffici comunali effettueranno l'istruttoria delle domande pervenute e redigeranno la Graduatoria provvisoria di assegnazione, attribuendo i punteggi determinati in base alle dichiarazioni rese dal richiedente nella domanda di assegnazione.
2. A parità di punteggio, la Graduatoria verrà redatta in ordine di attestazione ISEE, partendo dal nucleo richiedente con ISEE più basso.
3. Al Responsabile del Procedimento designato è demandata la verifica dei requisiti di assegnazione, la redazione della graduatoria e l'approvazione della Graduatoria definitiva.
4. La Graduatoria così approvata dal Responsabile del Procedimento, costituisce provvedimento definitivo e sostituisce, a tutti gli effetti, quella precedente.
5. La Graduatoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché con l'indicazione dei modi e dei termini per il ricorso, dovrà essere pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune e sul sito internet dell'Ente gestore per almeno 30 giorni consecutivi, nel rispetto ed

ai sensi di quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di pubblicità, di diffusione delle informazioni delle pubbliche amministrazioni ed in materia di protezione dei dati personali e sensibili (privacy).

ART. 8 – CRITERI PER LA REDAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. La Graduatoria per l'assegnazione degli alloggi viene redatta in applicazione dei seguenti criteri di attribuzione dei punteggi alle domande pervenute:

A) Incidenza canone di locazione / reddito

Richiedente che abiti in un alloggio, con contratto di locazione regolarmente registrato, il cui canone complessivo, al netto degli oneri accessori, riferito all'anno di presentazione della domanda incida:

- A.1) in misura pari o superiore al 30% e fino al 45% sul valore ISEE del nucleo richiedente, (al lordo del canone di locazione, cioè non detraendo l'importo del canone): **Punti 4**
- A.2) in misura superiore al 45% e fino al 60% sul valore ISEE del nucleo richiedente, (al lordo del canone di locazione, cioè non detraendo l'importo del canone): **Punti 5**
- A.3) in misura superiore al 60% sul valore ISEE del nucleo richiedente, (al lordo del canone di locazione, cioè non detraendo l'importo del canone): **Punti 6.**

B) Composizione del nucleo richiedente

- B.1) nucleo richiedente di due adulti coniugati o civilmente uniti o conviventi more uxorio o nuclei in formazione: **Punti 1**
- B.2) presenza nel nucleo richiedente di una o più persone con disabilità in misura superiore al 74%: **Punti 2**
- B.3) nucleo richiedente composto da un solo adulto, con un minore a carico (anche in affidamento): **Punti 2**
- B.4) nucleo richiedente composto da un solo adulto, separato o divorziato, con affido dei figli condiviso o assimilabile, che si trovi in una o più delle seguenti condizioni:
 - nucleo con un minore: **Punti 2**
 - figlio maggiorenne a carico : **Punti 1**
- B.5) nucleo richiedente composto da una persona di maggiore età: Punti 1

Non sono cumulabili tra loro i punteggi di cui alle condizioni B-1, B-3, B-4 e B-5.

In presenza di più condizioni non cumulabili, viene attribuito il punteggio più favorevole al richiedente.

C) Stato dei luoghi immobile in locazione/comproprietà

- C.1) alloggio o edificio con barriere architettoniche comportanti notevoli difficoltà di movimento, a fronte di una disabilità accertata: **Punti 2**
- C.2) alloggio o edificio oggetto dichiarato inagibile o oggetto di pignoramento: **Punti 3**
- C.3) alloggio o edificio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia: **Punti 1**
- C.4) alloggio in situazione di sfratto per finita locazione con termine non oltre i sei mesi dalla data di presentazione della domanda Punti 4

ART. 9 – CANONI DI CONCESSIONE DEGLI ALLOGGI

1. Il canone di concessione degli alloggi, viene determinato secondo quanto previsto dal DM 22/04/2008, che prevede:
“Il canone di locazione dell’alloggio sociale di cui all’art. 1, comma 3, non può superare quello derivante dai valori risultanti dagli accordi locali sottoscritti ai sensi dell’art. 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero, qualora non aggiornati, il valore determinato ai sensi dell’art. 3, comma 114 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e può essere articolato in relazione alla diversa capacità economica degli aventi diritto, alla composizione del nucleo familiare e alle caratteristiche dell’alloggio”
Il canone concessorio è aggiornato dalla Giunta Comunale in sede di approvazione delle Tariffe annuali dell’Ente.
2. Il canone di concessione non è comprensivo delle spese condominiali, che verranno quantificate dal Soggetto Gestore in sede di assegnazione dell’alloggio.

ART. 10 – AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA

1. A seguito della pubblicazione del Bando di concorso, la Prima Graduatoria dei richiedenti verrà approvata e pubblicata con le modalità di cui all’Art. 7.
2. Il Bando è aperto, pertanto, dopo la pubblicazione della Graduatoria relativa al Primo Bando, sarà possibile presentare domanda di assegnazione in qualsiasi momento.
3. La Graduatoria verrà aggiornata dal Comune, con frequenza semestrale, sulla base delle nuove domande pervenute.

ART. 11 – DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI GESTIONE INTEGRATA TRA ALLOGGI ERS ED ERP.

1. In applicazione del principio espresso dall’Art. 20, comma 6 della Legge Regionale 8 agosto 2001, n. 24 *“Disciplina generale dell’intervento pubblico nel settore abitativo”* e s.m.i., secondo il quale è previsto che il Comune possa destinare alloggi di ERP ad un diverso utilizzo, garantendone la contemporanea sostituzione con un equivalente patrimonio abitativo, si precisano di seguito le modalità di gestione integrata tra il patrimonio di ERP e quello di ERS.
2. Qualora il Responsabile competente, per motivazioni di carattere sociale documentate dal competente ufficio, riscontri la necessità di mantenere l’assegnazione dell’alloggio ERP in capo al nucleo familiare che lo occupa e che abbia perso i requisiti di permanenza ai sensi della vigente normativa in materia, con proprio Provvedimento Dirigenziale può modificare il titolo di assegnazione, determinando la decadenza dall’assegnazione di alloggio ERP ed, al contempo, convertirla in assegnazione di alloggio ERS.
3. Analogamente a quanto indicato al comma precedente, il Responsabile competente, per motivazioni di carattere sociale documentate dal competente ufficio, con proprio Provvedimento Dirigenziale, può convertire l’assegnazione dell’alloggio di ERS al nucleo familiare che lo occupa,

in assegnazione di alloggio ERP, a condizione che il nucleo familiare abbia diritto all'assegnazione di alloggio ERP ai sensi della vigente normativa in materia (partecipazione a bando ERP e punteggio utile in graduatoria all'assegnazione).

4. La modalità di gestione integrata di cui al presente articolo mediante interscambio di alloggi tra patrimonio ERP ed ERS, può essere disposta con Provvedimento Dirigenziale anche per perseguire un più razionale utilizzo del patrimonio abitativo di edilizia pubblica e sociale.

ART. 12 – CONTROLLI

1. Il Comune e il Soggetto Gestore possono espletare in qualsiasi momento, possibilmente entro il mese di settembre di ogni anno, accertamenti volti a verificare la sussistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni dichiarate nella domanda ed il corretto utilizzo dell'alloggio stesso.
2. Tali controlli sono effettuati acquisendo d'ufficio le informazioni attestanti quanto dichiarato dal cittadino.
3. In ogni caso, fatte salve le procedure penali conseguenti l'accertamento di dichiarazioni false, la domanda che contiene tali estremi viene esclusa dalla Graduatoria.

ART. 13 – ASSEGNAZIONE E CONSEGNA ALLOGGI

1. Scorrendo la Graduatoria, l'Ente Gestore, in collaborazione con il Comune, provvede alla verifica, alla data di assegnazione, dei requisiti di accesso cui all'Art. 3 dei nuclei aventi diritto.
2. L'Ente Gestore convoca gli aventi diritto con lettera Raccomandata A.R o mediante PEC, ove nota e comunicata, nella quale sono indicati il giorno e la sede in cui l'interessato deve presentarsi per prendere visione dell'alloggio assegnato.
3. Il procedimento di assegnazione dell'alloggio si perfeziona mediante Provvedimento del Responsabile competente del Comune di Molinella.
4. Il Comune trasmette al Soggetto Gestore ed agli assegnatari i Provvedimenti di assegnazione degli alloggi.
5. Il Comune o il Soggetto Gestore convoca gli assegnatari con lettera Raccomandata A.R. o mediante PEC, ove nota e comunicata, nella quale sono indicati il giorno e la sede in cui l'interessato deve presentarsi per sottoscrivere l'atto di concessione dell'immobile e per concordare le modalità di consegna dell'alloggio e di attivazione delle utenze.
6. La concessione, oltre a tutte le condizioni e clausole da prevedere in forza delle norme contenute nel presente Regolamento, deve essere espressa l'accettazione dell'assegnatario di specifica clausola con la quale, in caso di risoluzione di concessione di diritto, autorizzi il Comune ad utilizzare gli strumenti autoritativi di tutela ex Art. 823, comma secondo del C.C. per riottenere la libera disponibilità ed il possesso dell'alloggio.
7. L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro trenta giorni dalla consegna, salvo proroga concessa dal Comune a seguito di motivata istanza.
8. La mancata occupazione dello stesso entro il termine indicato comporta la decadenza dell'assegnazione e la definitiva esclusione dalla Graduatoria.

ART. 14 – DURATA DELL'ASSEGNAZIONE

1. Gli alloggi di ERS vengono assegnati in concessione a canone concessorio, determinato con le modalità indicate all'Art. 9, la cui durata è di anni 4.
2. Nel caso in cui, alla data di scadenza della concessione il nucleo assegnatario sia ancora in possesso dei requisiti di assegnazione, si potrà procedere al rinnovo della concessione stessa, senza necessità di dover presentare una nuova domanda di assegnazione, per solo ulteriori 4

anni, dopodichè la concessione cessa definitivamente.

ART. 15 – RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è risolta di diritto, anticipatamente rispetto alla naturale scadenza della stessa nei casi di seguito riportati:
 - Cessione in uso a terzi dell'alloggio;
 - Inosservanza grave e reiterata delle prescrizioni per l'uso e per la manutenzione dei locali e delle norme previste dal Regolamento d'uso degli alloggi e/o dal Regolamento condominiale;
 - Gravi inadempienze contrattuali;
 - Mancato pagamento del canone di concessione oltre la scadenza prefissata di 2 mesi, salvo sottoscrizione di un piano di rientro concordato con il Comune o il Soggetto Gestore e rispettato;
 - Mancata occupazione stabile e continuativa dell'alloggio;
2. La risoluzione della concessione è proposta dal Comune o dal Soggetto Gestore, approvata con Provvedimento del Responsabile competente, e notificata agli interessati a mezzo lettera Raccomandata A.R. oppure mediante PEC, ove nota e comunicata.

ART. 16 – REQUISITI DI PERMANENZA

1. I requisiti di permanenza sono i medesimi previsti per l'accesso, così come esplicitati nell'Art. 3 del presente Regolamento.
2. La verifica del possesso dei requisiti di permanenza del nucleo familiare assegnatario, verrà effettuato dal Comune o dal Soggetto Gestore con il dovuto anticipo, alla scadenza concessoria (4 anni).
3. Nel caso in cui, allo scadere del 4° anno, non sussistano i requisiti di permanenza, non si procederà al rinnovo della concessione; in caso di sussistenza dei requisiti la concessione potrà essere rinnovata a norma dell'art. 14 comma 2 del presente regolamento.

ART. 17 – SANZIONE PER MANCATO RILASCIO DELL'ALLOGGIO

1. Il mancato rilascio dell'alloggio alla data stabilita nella concessione comporta il pagamento al Comune di una penale pari al 200% del canone di concessione, così maggiorato per ogni mensilità oltre i termini fissati di scadenza.
2. Ai sensi della L. 291/1990, art. 21 quinque, l'Ente potrà attivare la procedura in autotutela e ordinare il rilascio dell'alloggio concesso, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse non prevedibili al momento dell'adozione del provvedimento di concessione in questione.

ART. 18 – ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI ERS PER EMERGENZA ABITATIVA

1. I Comuni possono fornire una soluzione abitativa ai nuclei familiari che versano in condizioni di grave emergenza abitativa assegnando loro alloggi di ERS, in deroga a quanto stabilito dagli articoli del presente regolamento.
2. Le assegnazioni di cui al precedente comma non possono superare il numero di una unità immobiliare della disponibilità alloggiativa annuale del Comune di Molinella
3. Ai fini del presente regolamento sono considerate situazioni di emergenza abitativa tutte quelle condizioni ove si rende necessario provvedere alla sistemazione abitativa dei nuclei familiari in dipendenza di sopraggiunte necessità derivanti da
 - a) sistemazione di profughi o di emigrati, quali a titolo esemplificativo persone che sono fuggite dal loro paese perché la loro vita, sicurezza o libertà sono minacciate da situazioni di violenza generalizzata, aggressioni straniere, conflitti interni, violazioni massicce dei diritti umani o altre circostanze che hanno gravemente turbato l'ordine

- pubblico, che intendono a seguito della collocazione temporanea, trasferire la residenza presso il Comune di Molinella
- b) sistemazione di soggetti fruenti di intervento socio – terapeutico o socio-riabilitativo seguiti dai Servizi Sociali del Distretto Pianura Est, tra cui sono ricompresi i casi di persone vittime di violenze anche con figli minori.
4. Qualora vi siano più nuclei familiari nelle condizioni previste al precedente comma, si procederà all'assegnazione, seguendo l'ordine cronologico di arrivo delle domande, accertate le situazioni di emergenza abitativa previste e sulla base della disponibilità degli alloggi nei limiti percentuali disposti dal presente Regolamento.
 5. l'istanza dovrà essere presentata direttamente dai Servizi Sociali Comunali;
 6. L'Ufficio competente provvede all'istruttoria della richiesta e verifica l'ammissibilità della stessa. L'alloggio sarà concesso provvisoriamente per un periodo di tempo non superiore a due anni. Il canone di concessione è calcolato ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento.
 7. La concessione provvisoria, può essere convertita in concessione ordinaria a cui si applicano le disposizioni del presente regolamento, previo accertamento da parte della Commissione di assegnazione del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di accesso all'ERS e dopo aver verificato la permanenza della situazione di emergenza.

ART. 19 – DISPOSIZIONE TRANSITORIA E FINALE

1. In fase di prima applicazione del presente regolamento viene riconosciuto diritto di precedenza ai fini dell'assegnazione a richiedenti titolari al 31 luglio 2025 di un contratto di locazione con Molinella Futura s.r.l., Società partecipata del Comune, attualmente in liquidazione.
2. La presente disposizione avrà efficacia limitatamente al 1° semestre 2026.

Art. 20 - ENTRATA IN VIGORE

3. Il presente regolamento abroga ogni precedente ed entra in vigore il 1° gennaio 2026
4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si fa riferimento alle norme vigenti, in materia di edilizia residenziale pubblica con particolare riguardo alla L.R. n. 24/2001 e alle deliberazioni del Consiglio Regionale e della Giunta Regionale, adottate in materia.